

LINEE GUIDA REGIONALI

L.R. 10/2021

Interventi a favore dei soggetti fragili per l'accesso all'istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.

1. Riferimenti normativi

- Legge regionale n. 10 del 26 maggio 2021, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 72 suppl. del 27 maggio 2021;
- Legge regionale n. 32 del 29 dicembre 2022, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 30 dicembre 2022 (modifica art. 2 L.R. 10/2021);
- Legge regionale n. 34 del 30 novembre 2023, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 106 suppl. del 30 novembre 2023 (modifica art. 2 L.R. 10/2021).

2. Presupposti giuridici

La L.R. 10/2021 prevede l'erogazione di un intervento finanziario, a carico della Regione Puglia, finalizzato a sostenere il ricorso all'istituto dell'Amministrazione di sostegno per le persone prive di reddito e di beni immobili.

Tale intervento è concesso quando ricorrono i seguenti presupposti:

- 1) il Giudice Tutelare assegna, con proprio provvedimento, all'amministratore di sostegno nominato, l'equa indennità ai sensi dell'articolo 379 del codice civile e rileva l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato;*
- 2) L'amministratore di sostegno non deve avere vincoli di coniugio, parentela o affinità con l'amministrato;*
- 3) L'amministratore di sostegno non deve avere presentato istanza per più di cinque amministrati nell'arco dell'anno di riferimento della domanda;*
- 4) Con riferimento alle richieste presentate dagli amministratori di sostegno relative all'anno 2021, esse sono ammissibili se presentate entro il 28 febbraio 2023.*

L'ammontare dell'intervento economico liquidato è pari all'importo dell'indennità stabilita dal giudice tutelare, fino a un **massimo di euro mille ad amministrato** (per ogni annualità considerata) e comunque nei limiti dello stanziamento in bilancio.

L'intervento è strutturato quale erogazione ai Comuni, sulla base del fabbisogno comunicato dai medesimi all'Ufficio preposto di Regione Puglia – Servizio Inclusione Attiva, Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, entro il **30 aprile di ciascun anno**, con riferimento alle richieste degli amministratori di sostegno riferite all'attività di amministrazione delle annualità precedenti e risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria effettuata dai Comuni stessi.

La Regione Puglia procederà a liquidare i Comuni che avranno presentato la nota di fabbisogno economico a partire dal 1 maggio di ciascun anno.

Qualora vengano trasmessi alla Regione Puglia fabbisogni economici da parte dei Comuni oltre il termine fissato al 30 aprile di ciascun anno, gli stessi verranno liquidati a partire dal 1 maggio dell'anno successivo.

Si precisa inoltre che il detto intervento **non può essere erogato per richieste presentate dai tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati.**

Trattandosi altresì di intervento a vantaggio dei cittadini pugliesi, **presupposto di applicabilità è la residenza dei soggetti amministrati nel territorio della Regione Puglia, ovvero l'indicazione di altro Comune** (es. di domicilio) **sito in Regione Puglia attestato da provvedimento del Giudice Tutelare** (cfr. art. 2 comma 1 L.R. 10/2021).

In tali casi il Comune legittimato a ricevere le richieste e a effettuare istruttoria è quello di residenza dell'amministrato, ovvero quello risultante da provvedimento del Giudice Tutelare.

3. Modalità di attuazione - Procedura

L'iter amministrativo da espletare prevede quattro fasi operative:

- A. *Presentazione dell'istanza da parte degli Amministratori di sostegno al Comune di residenza dell'amministrato, ovvero quello risultante da provvedimento del Giudice Tutelare;*
- B. *Istruttoria e acquisizione documentale a carico del Comune;*
- C. *Trasmissione del fabbisogno annuale da parte del Comune alla Regione Puglia – Sezione Inclusione Sociale Attiva, Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP del Dipartimento Welfare;*
- D. *Liquidazione dell'intervento finanziario regionale in favore del singolo Comune e successiva liquidazione in favore degli amministratori di sostegno a carico del Comune.*

FASE A) - Presentazione dell'istanza da parte degli Amministratori di sostegno al Comune di residenza dell'amministrato, ovvero quello risultante da provvedimento del Giudice Tutelare.

L'istanza dell'amministratore di sostegno è da questi presentata **al Comune di residenza del beneficiario di procedura tutelare o al Comune indicato nel pronunciamento del Giudice Tutelare.** Il Comune ha competenza sia sulla attività istruttoria che sulla liquidazione al singolo amministratore di sostegno che ha ottenuto il beneficio regionale.

L'istanza va presentata nella forma di autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e indicante il possesso di tutti i requisiti di legge, ovvero:

- a) *di non avere vincoli di coniugio, parentela o affinità con l'amministrato;*
- b) *di non aver presentato istanza per più di cinque amministrati nell'arco dell'anno di riferimento della domanda;*
- c) *l'importo complessivamente riconosciuto ed assegnato per precedenti istanze;*
- d) *l'indicazione del periodo di svolgimento dell'attività nell'ambito dell'annualità precedente la presentazione della richiesta che, solo per quelle presentate entro il 28 febbraio 2023, potrà essere riferita anche all'annualità 2021.*

Per tale fine è predisposto modello apposito, in allegato alle presenti Linee Guida (**ALLEGATO B – Autocertificazione Ads da presentare al Comune**).

Unitamente a tale autocertificazione, debitamente sottoscritta, l'amministratore di sostegno deve produrre in allegato:

- il provvedimento di nomina;
- il provvedimento di determinazione dell'equa indennità emessi dal Giudice Tutelare,
- fotocopia del proprio documento di identità.

FASE B)- Istruttoria e acquisizione documentale a carico del Comune

Il Comune cura l'acquisizione documentale e lo svolgimento dell'istruttoria in ordine cronologico, finalizzata alla verifica della correttezza e completezza della documentazione prodotta, nonché del rispetto dei presupposti giuridici di cui al paragrafo 2.

La documentazione rimane acquisita agli atti del Comune, senza necessità di produzione agli Uffici regionali.

Solo qualora la Regione, per fini di verifica lo richieda, il Comune dovrà produrre apposita documentazione integrativa.

FASE C) Trasmissione del fabbisogno annuale da parte del Comune alla Regione Puglia – Sezione Inclusione Sociale Attiva, Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP del Dipartimento Welfare.

Sulla base degli accertamenti effettuati, il Comune seleziona le istanze ammissibili, attesta nella forma di autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 lo svolgimento dell'istruttoria e la determinazione degli importi da includere nel fabbisogno annuale (nei limiti quantitativi massimi di cui al paragrafo 2), e li comunica con specifica nota alla Regione Puglia – Sezione Inclusione Sociale Attiva, Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP del Dipartimento Welfare, all'indirizzo pec: **inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it**, entro il **30 aprile di ogni anno**, con riferimento alle richieste pervenute dal 1 maggio dell'anno precedente fino al 30 aprile dell'anno in corso (Es: il fabbisogno 2024 potrà includere tutte le richieste pervenute al Comune dal 1 maggio 2023 fino al 30 aprile 2024).

La comunicazione deve riportare, nel dettaglio, il numero di protocollo della domanda e la data di trasmissione della richiesta da parte dell'ADS, l'importo liquidabile ai sensi della L.R. 10/2021, l'anno di riferimento dell'attività svolta.

A tal fine è predisposto modello apposito, in allegato alle presenti Linee Guida (**ALLEGATO C – autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 - trasmissione del fabbisogno annuale**).

Eventuali richieste pervenute oltre la data del 30 aprile non potranno dunque essere incluse nel fabbisogno liquidato per l'anno in corso, ma dovranno essere incluse dai Comuni nella determinazione del fabbisogno per l'anno successivo.

Il periodo di riferimento delle richieste può essere anche relativo ad annualità pregresse (es.: nel fabbisogno 2024 si possono includere richieste per attività svolta nelle annualità 2022 e 2023), purchè non incluse in precedenti fabbisogni già comunicati.

Come già descritto, per le richieste relative all'anno 2021, esse sono ammissibili se presentate dagli Ads ai Comuni entro il 28 febbraio 2023.

FASE D)- *Liquidazione dell'intervento finanziario regionale in favore del singolo Comune e successiva liquidazione in favore degli amministratori di sostegno a carico del Comune.*

Sulla base della comunicazione del fabbisogno annuale comunicata dai Comuni, in cui si dà atto altresì dell'esito positivo dell'avvenuta istruttoria, la Regione Puglia eroga, con proprio atto dirigenziale, ai predetti Comuni le risorse finanziarie necessarie a soddisfare le richieste pervenute. Sono dunque i Comuni ad essere onerati della successiva liquidazione delle somme in favore degli amministratori di sostegno che hanno presentato istanze risultate ammissibili.

4. Copertura finanziaria e liquidazione

Il fondo istituito con L.R. n. 10/2021 rappresenta un sostegno di natura sociale e, conseguentemente, non determina l'insorgenza di obblighi in capo alla Regione e può essere utilizzato sino a esaurimento dello stanziamento annuale.

La Regione trasferisce le risorse, fino ad esaurimento fondi, ai Comuni sulla base del fabbisogno risultante dalle domande ricevute dai servizi sociali dei comuni e dagli stessi comunicato alla Regione nei tempi e nelle modalità definite dalle presenti Linee Guida.

Qualora le risorse regionali disponibili risultino insufficienti a far fronte a tutte le richieste pervenute, gli importi spettanti saranno proporzionalmente ridotti. Nel caso in cui, in corso d'anno, si rendessero disponibili ulteriori risorse, gli importi saranno proporzionalmente integrati. I Comuni, successivamente all'erogazione dell'intervento finanziario regionale, sono onerati della liquidazione delle somme in favore degli amministratori di sostegno, che hanno presentato istanze risultate ammissibili.

Il flusso finanziario seguirà la seguente articolazione:

A. Il trasferimento delle risorse dalla Regione Puglia ad ogni Comune

Gli uffici competenti della Regione Puglia provvederanno a partire dal 1 maggio di ogni anno al trasferimento delle risorse destinate ex L.R. 10/2021 a ciascun Comune seguendo le modalità indicate:

- erogazione, sotto forma di atto dirigenziale, delle somme comunicate nel fabbisogno annuale con imputazione ai singoli Comuni richiedenti

B. Il trasferimento delle risorse da ogni Comune ai soggetti beneficiari (amministratori di sostegno)

I Comuni destinatari dell'intervento finanziario regionale provvederanno al trasferimento delle risorse destinate ex L.R. 10/2021 a ciascun amministratore di sostegno per l'importo richiesto da ciascuno, considerato ammissibile dal Comune e liquidato dalla Regione Puglia.



5. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs n. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, i singoli Comuni della Regione Puglia sono Titolari Autonomi e pertanto provvederanno a fornire informativa sul trattamento dati ex art. 13 del Reg.(UE) n. 2016/679 (GDPR).